

Alleanza Milanese Immigrati Sardi “Emilio Lussu”

STATUTO

TITOLO IV

ART. 15 - IL PATRIMONIO

1. Il Patrimonio del Circolo AMIS APS è costituito da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

1. Il Circolo AMIS APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative; contributi dei soci; contributi dei privati;
 - b) contributi della Regione Autonoma della Sardegna;
 - c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
 - d) donazioni e lasciti; introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
 - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
2. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.
3. I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non possono in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette, ma destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività ivi previste. Un eventuale avanzo non viene distribuito ai soci ma riutilizzato nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17 - L'ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro in 15 Marzo successivo.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Un eventuale avanzo di esercizio non viene distribuito ai soci, ma portato all'esercizio successivo come patrimonio.

ART. 18 – I LIBRI SOCIALI

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

1. Il libro dei soci;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e e dell'Organo di Garanzia;
5. Il libro giornale della contabilità;
6. Il libro dell'inventario.

ART. 19 - IL RENDICONTO

1. Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo AMIS APS.
2. I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna. In presenza dei presupposti previsti dall'art 14 del Decreto Legislativo 117/2017 viene redatto altresì il bilancio sociale.
3. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili degli ordini professionali.

ART. 20 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

1. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico, e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, i Vice Presidenti e/o il Tesoriere e/o il Segretario.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto, ad esclusione dei casi previsti da norme di legge che richiedano modalità diverse, può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.
2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno

due terzi dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole del 50% degli aventi diritto al voto.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto.
4. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo, successivamente ratificate nel primo consesso assembleare.

ART. 22 - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 degli associati. L'Assemblea, convocata in via straordinaria a questo fine, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, se costituito, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente/i finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

ART. 23 - DIVERSE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.
2. Le cariche sociali elencate nel presente statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.